

“Contestualmente, l'ufficiale di polizia giudiziaria, assumerà dal denunciante indicazioni dettagliate riguardo ad ogni particolare della vita, delle amicizie, del carattere, delle aspirazioni e delle condizioni psicologiche, nonché ogni informazione sui luoghi, qualora noti, frequentati dallo scomparso, indicando anche la possibile motivazione dell'evento.”

“La raccolta di tali notizie contribuirà alla costruzione di un profilo personale e geografico della persona scomparsa, agevolando la previsione di luoghi o persone presso cui svolgere approfondimenti e ricerche più mirate.”



Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse  
 www.ede.gov.it/uffici/commissariostraordinario/uffici/commissariostraordinario  
 email: ufficio.commissariostraordinario@ed.gov.it  
 TEL. 06 46529950

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
 DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE

Quando **QUALCUNO** scompare

la denuncia va presentata immediatamente alle Forze dell'ordine che attivano subito le ricerche

**FORZE DELL'ORDINE**

“La denuncia di scomparsa può avvenire:  
 • con segnalazione telefonica al 112 NUE o direttamente all'ufficio di polizia più vicino  
 • presso gli uffici delle Forze di polizia”

“Contestualmente alla denuncia, l'ufficiale di polizia giudiziaria verifica nelle banche dati l'esistenza di elementi utili riguardanti lo scomparso e le persone coinvolte.”

“... la denuncia di scomparsa va RICEVUTA IMMEDIATAMENTE E SENZA INDUGIO ...  
 ... le Forze dell'ordine che ricevono la denuncia PROMUOVONO L'IMMEDIATO AVVIO DELLE RICERCHE ...”

“Per la costruzione del profilo complessivo della persona scomparsa, oltre all'analisi dei tabulati telefonici delle utenze in uso allo scomparso, gioca un ruolo importante anche la verifica di profili/account di social media (esempio facebook, instagram, etc.), nonché gli account come @gmail o comunque legati a sistemi di navigazione e mappatura geografica.”

“La Forza di polizia che raccoglie la denuncia **INSERISCE IMMEDIATAMENTE** nella **BANCA DATI** delle Forze di polizia il nominativo della persona scomparsa, avendo cura di estendere tale inserimento anche nel SIS (Sistema Informativo Schengen) in modo che la richiesta di ricerca venga condivisa subito con tutti i Paesi europei aderenti alla Convenzione Schengen.”

“Se dalla denuncia di scomparsa emergono indicazioni circa l'ipotesi che lo scomparso possa essere rintracciato in Paesi extra Schengen, l'estensione internazionale delle ricerche dovrà essere effettuata attraverso il canale INTERPOL in modo da consentire ai Paesi aderenti alla Convenzione internazionale INTERPOL di cercare lo scomparso anche nei propri territori. Per l'utilizzo di questo strumento operativo, l'ufficio di polizia procedente segnala l'evento al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. Per la diffusione delle ricerche può essere chiesta la pubblicazione della INTERPOL YELLOW NOTICE, d'intesa con il Pubblico Ministero competente.”

“Allo scopo di agevolare le attività di ricerca, il Prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse, in modo da interessare una platea più vasta di cittadini, con lo scopo di favorire anche uno scambio informativo tra questi e le istituzioni per migliorare le attività di ricerca.”

“Per quanto riguarda i minori, uno degli strumenti da utilizzare per agevolare le ricerche è quello della pubblicazione sul sito «missing children» (<https://it.globalmissingkids.org/>) gestito dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato. La circolare nr.0004079 del 27 luglio 2020 del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse inviata ai Prefetti e la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.555-DOC/C/CRIM/ANT/4034-20 del 19 agosto 2020, contengono specifiche operative.”

“In caso di **RITROVAMENTO** dello scomparso, le Forze dell'ordine provvedono tempestivamente alla **REVOCA DELLE RICERCHE** nella banca dati SDI, dandone anche notizia all'ufficio delle Forze dell'ordine che aveva proceduto alla denuncia di scomparsa.”

“Nel caso di ritrovamento di persona in stato di fragilità (minori, malati di alzheimer, soggetti in stato confusionale, etc.) le Forze dell'ordine avvisano tempestivamente i diretti congiunti e/o familiari e/o i denunciati per affidarlo agli stessi e, nel caso di necessità di permanenza in strutture sanitarie, in modo che possano dare la necessaria assistenza. Nel caso di minori va avvisata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.”

**copia della denuncia è immediatamente rilasciata al denunciante**

“... la Forza di polizia che riceve la denuncia **LA COMUNICA IMMEDIATAMENTE AL PREFETTO** che informa tempestivamente il **COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LE PERSONE SCOMPARSE** ...”